

LOTTO 02 - CAPITOLATO D'ONERI ASSICURAZIONE

AUTO RISCHI DIVERSI - KILOMETRICA

DEFINIZIONI DI POLIZZA

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Accessori di serie: accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino;

Accessori non di serie: accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie e degli optionals;

Amministrazione: è l'Ente Pubblico nel quale l'Assicurato svolge la propria funzione;

Apparecchi audiofonovisivi: radio, giradischi, lettori di compact disk, mangianastri, televisori, registratori, radiotelefoni;

Assicurato: è il dipendente (operaio, impiegato, funzionario, Dirigente, Segretario Comunale/Generale – Direttore Generale) o pubblico amministratore (Sindaco, componenti di Giunta, Presidente o componente di organi collegiali, ecc.) o Consigliere che in seguito a regolare atto di nomina e/o assunzione ricopre cariche o svolge la propria attività nell'ambito ed in favore dell'Amministrazione;

Assicurazione: è il contratto stipulato tra le Parti;

Broker: è la MAG-JLT S.p.A. quale Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

Collisione: danni provocati da incidente, grande o piccolo, con un altro veicolo identificato;

Compagnia: è la società di assicurazione;

Contraente: è il soggetto (fisico o giuridico) che stipula il contratto;

Kasko: collisione accidentale con altro veicolo, con persone od animali, urto contro ostacoli o contro oggetto scagliati da altri veicoli, caduta di pietre, oggetti e materiali, ribaltamento ed uscita di strada;

Indennizzo: somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro all'Assicurato e/o Contraente;

Polizza: documento che prova l'assicurazione;

Premio: somma dovuta dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione prestata;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione;

Valore a nuovo: il prezzo di acquisto dell'autovettura, compresi accessori ed optionals risultanti dalle relative fatture d'acquisto, nonché l'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 02 – Effetto, scadenza, durata e rescindibilità annuale

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della decorrenza per il premio iniziale, e dal 90° (novantesimo) giorno delle scadenze successive relativamente ai premi per le annualità future, e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza delle rate e/o appendici.

Il presente contratto s'intende automaticamente disdetto alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle Parti. Tuttavia qualora alla scadenza naturale l'Amministrazione Contraente, intenda proseguire il rapporto contrattuale, potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la scadenza stabilita.

In ogni caso, su espressa richiesta del Contraente ed al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle

condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro la corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 03 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle Parti.

Art. 04 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente deve comunicare al Broker, che provvederà alle dovute comunicazioni alla Compagnia come disposto dall'art. 05, l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 05 – Clausola Broker, forma delle comunicazioni

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a MAG-JLT S.p.A., e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche in base ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del Broker al pronto inoltro della comunicazione stessa.

Il Contraente s'impegna a comunicare agli Assicuratori l'eventuale revoca del mandato.

Art. 06 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione al Broker di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile

Art. 07 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 08 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie (art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. La Compagnia rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 09 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 10 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni e la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.° 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.° 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti Contraenti, si dovrà fare riferimento alle leggi della Repubblica Italiana.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

SEZIONE C – ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI.

Art. 14 – Identificazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate sui veicoli e/o natanti usati dai dipendenti, ivi incluso il Segretario Comunale/Generale e/o Direttore Generale, Dirigente/i e/o Amministratori e/o Consiglieri del Contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente stesso. Le garanzie sono operanti per i soli rischi di seguito riportati e disciplinati, conseguenti all'uso delle stesse autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente purché guidate dai dipendenti, compreso il Segretario Comunale/Generale e/o Direttore Generale, Dirigente/i e/o Amministratori e/o Consiglieri.

Si intende compreso in garanzia anche il rischio " in itinere ", intendendosi per tale il tragitto occorrente all'Assicurato per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione e viceversa.

Art. 15 – Incendio

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Art. 16 – Furto

La Compagnia risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Nel caso di assicurazione di autovetture, di veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q., la Compagnia risponde altresì dei danni subiti dai medesimi quando l'esecuzione od il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti ed accessori non assicurati.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni per:

- l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 17 – Collisione, Danni accidentali (Kasko)

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento ed uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

Art. 18 – Eventi socio-politici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

Art. 19 – Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di alluvioni, bufere, cadute di neve, frane, ghiaccio, grandine, inondazioni, mareggiate, pietre, smottamenti, slavine, tempeste, trombe d'aria ed uragani.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

Art. 20 – Somma assicurata

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila/00), fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 21 – Costituzione e regolazione premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza, sulla base di una percorrenza minima pari a 5.000 (cinquemila) chilometri, comunque acquisito dalla Compagnia, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo.

A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, e cioè deve indicare l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento del conguaglio, e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Compagnia è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione in maniera proporzionale al mancato incasso.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora il dato consuntivo di regolazione risultasse inferiore, non si procederà con l'emissione dell'appendice di regolazione premio.

Art. 22 – Autovetture assicurate

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta;
- b) generalità del dipendente e/o Amministratore e/o Consigliere autorizzato alla trasferta;
- c) numero dei chilometri percorsi;
- d) dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 23 – Franchigie

Le garanzie, esclusi i danni da incendio, sono prestate con la franchigia fissa ed assoluta di € 100,00

(cento/00) da applicare sull'ammontare complessivo del danno per ogni sinistro e per ogni autovettura assicurata.

Art. 24 – Delimitazione dell'assicurazione

Fermo restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, le Parti si danno reciprocamente atto che sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- guerra, atti di guerra, invasione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari;
- dolo dell'Assicurato.

Art. 25 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati aderenti al sistema della carta verde. Limitatamente ai natanti, la garanzia è estesa a tutti gli Stati Europei, compresa la giacenza nelle acque interne di tutti i Paesi sopra menzionati.

Art. 26 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, previa trattativa tra le Parti con l'intervento del Broker.

Art. 27 – Colpa grave

La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati con colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente, degli Amministratori dell'Ente nonché di tutti coloro che occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 28 – Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato, ad avvalersi del diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori E Consiglieri dell'Ente nonché tutti coloro che, indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo, occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 29 – Onorari dei periti, competenze dei professionisti e consulenti

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 33, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente in caso di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo liquidato e con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro.

SEZIONE D – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 30 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Compagnia entro 15 (quindici) giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e della modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi socio-politici, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Compagnia e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile

Qualora il Furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.

Art. 31 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 32 – Recuperi

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

Art. 33 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo viene suddivisa tra Assicurato e Compagnia in parti uguali.

Art. 34 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se le Parti hanno adempiuto agli obblighi assunti in base all'art. 30;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate, rubate e non rubate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri della polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, nonché di tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 33, lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35 – Determinazione del danno

Danno parziale: l'indennizzo viene stabilito in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al listino dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa; per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed ai listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

Danno totale: la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% (ottantapercento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base all'Eurotax giallo.

Art. 36 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 24 per quanto concerne il dolo.

Art. 37 – Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Compagnia

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato ed al Broker l'accesso all'Ispettorato sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via telefax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare la Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione scritta che riporti lo stato dei sinistri denunciati ed aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

SCHEDA SINISTRI

anno	n.°	liquidati €	n.°	riservati €	n.°	senza seguito €
2012	00		00		00	
2013	00		00		00	
2014	00		00		00	
2015	00		00		00	
2016	00		00		00	
2017	00		00		00	

ATTUALE ASSICURATORE: " UNIPOL/SAI " - Agenzia di Pinerolo